

LEZIONE SU ANATOCISMO, USURA E USURA SOPRAVVENUTA

(Prof.ssa Venuti, 1 febbraio 2018)

- **Quadro generale sulla disciplina degli interessi:**

- Definizione dell'obbligazione di interessi e inquadramento della disciplina codicistica.
- Distinzione per la fonte: interessi legali o convenzionali.
- Distinzione per la funzione: interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), compensativi (art. 1499) e moratori (art. 1224).
- Saggio degli interessi: legale o convenzionale (art. 1284 c.c.); disciplina interessi usurari (art. 1815 c.c.).

- **Anatocismo:**

- Disciplina degli interessi anatocistici tra norma generale di cui all'art. 1283 c.c. e regole nei rapporti tra banche e clienti *ex art. 120, comma 2°, TUB*: capitalizzazione e cd. principio di simmetria. Evoluzione normativa e giurisprudenziale (Corte cost. e legislatore)
- Questioni affrontate in sede giurisprudenziale:
 - 1) nullità della clausole del contratto di conto corrente bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del cliente (Sezioni Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418). Rapporto tra gli usi "normativi" bancari e la disciplina di legge.
 - 2) Conseguenze della declaratoria di nullità: il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., 24.10.2017, n. 24156; Cass. 17.8.2016, n. 17150).
 - 3) Prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi indebitamente pagati dal cliente alla banca, in ragione della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente: è soggetta all'ordinario termine decennale. Questione relativa alla decorrenza del termine in ragione della funzione del versamento (nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista il termine decorre non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens*, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (cfr. Cass., Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418; Cass. 30.11.2017, n. 28819; Cass., 24.05.2016, n. 10713)

- **Interessi usurari**

- centralità sistematica dell'art. 644 c.p. come sostituito dalla l. n. 108/1996.

- disciplina di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c. (modificato dalla L. n. 108/1996): nullità della convenzione di interessi a un tasso superiore a quello usurario definito dall'art. 2 della l. n. 108/96 e conseguente gratuità del mutuo per la radicale non debenza degli interessi.

- contratto cd. usurario e contratto rescindibile: analogie e differenze di presupposti e di conseguenze tra le due figure. Rapporto tra norma e disciplina civilistica.

- questioni giurisprudenziali:

- 1) **usura sopravvenuta**: due ordini di problemi i) nullità della pattuizione di interessi prevista dallo ius superveniens per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 108/96; ii) rilevanza del superamento del tasso soglia di interessi usurari soltanto al momento della convenzione (promessa) o anche nel corso del rapporto contrattuale (dazione).

Corte costituzionale e norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, che recita: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Le Sezioni Unite del S.C. (del 19.10.2017, n. 24675) hanno composto il contrasto giurisprudenziale sollevatosi in relazione alla questione ii), affermando il seguente principio di diritto: "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

- 2) **usura e interessi moratori**: problema della rilevanza, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia al di là del quale gli interessi sono usurari, dei soli interessi corrispettivi o anche degli interessi moratori.

Divergenza tra l'orientamento giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso della necessità di considerare interessi corrispettivi e moratori e il loro cumulo (così Cass. 04.10.2017, n. 23192; Cass. 06.03.2017, n. 5598; Cass. 4.4.2003, n. 5324); posizione già risalente a Cass., 22.4.2000,

n. 5286, che ha applicato la nullità parziale per usura sopravvenuta in un caso d'interessi moratori “di gran lunga eccedenti il tasso soglia”: nella sentenza si trae argomento da un principio normativo di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, che emergerebbe dall'art. 1224, comma 1°, c.c., nonché dalla considerazione secondo la quale “il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”. Nello stesso senso si è pronunciata la sentenza n. 29 del 25.2.2002 della Corte costituzionale, secondo cui “Il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394/2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile — senza necessità di specifica motivazione — l'assunto, del resto fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. In senso opposto, si muove l'indirizzo di una parte della giurisprudenza di merito secondo cui gli interessi moratori, stante la loro tipica funzione risarcitoria, non possono avere rilievo nella valutazione di usurarietà la quale può invece riferirsi ai soli interessi corrispettivi stante la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura (lo stesso art 644, comma 1, c.p. si riferisce a colui che “si fa dare o promettere in *corrispettivo* di una prestazione in danaro .., interessi”: Trib. Roma 8.6.2017) che si allinea alla posizione della dottrina prevalente.

Su questa posizione si è collocata anche la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione del 28.3.2014) che si fonda sulla diversità di struttura e di funzione che hanno gli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi che giustifica la sottoposizione alla disciplina usuraria soltanto della seconda categoria.

Rilevante è l'argomento che l'ABF trae dall'assimilazione degli interessi moratori alla clausola penale, quale forfettizzazione preventiva dell'ammontare del risarcimento del danno in caso d'inadempimento dell'obbligazione: la regola dell'art. 1384 c.c. di riduzione ad equità della penale ha la medesima funzione riconosciuta alla disciplina usuraria ogni qualvolta la prestazione dovuta non assuma una funzione corrispettiva, bensì risarcitoria (in tema cfr. Cass. 18/11/2010 n. 23273)

3) **Usura e garanzie**: concetto ampio non strettamente tecnico di garanzia del credito che comprende le figure di assicurazione del credito ai fini della determinazione del tasso di interesse.

Istruzioni di Banca d'Italia, aggiornate al luglio 2016 “per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” (paragrafo C4, n. 5), prevedono che vadano conteggiate nel tasso di interesse effettivo globale medio (TEGM) “5) *le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare*

altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”

Tema che incrocia quello dei costi e delle spese assicurativi da includere nel costo totale del credito (e dunque nel TAEG) in materia di credito ai consumatori (ai sensi dell'art. 121, comma 1°, lett. e) ed m), TUB e per gli effetti, soprattutto, dell'art. 125-bis, commi 6° e 7°, TUB).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”: vista la “omnicomprensività” del fenomeno usurario nella disciplina dell'art. 644 c.p. la Corte non fa più riferimento alla distinzione tra obbligatorietà e facoltatività della spesa assicurativa del credito, bensì al collegamento tra tale spesa e l'erogazione del credito medesimo (Cass. 05.04.2017, n. 8806)

RIFERIMENTI DOTTRINALI:

Sugli interessi in generale: M. SEMERARO, *Interessi monetari e frutti civili: osservazioni a margine di alcune fattispecie*, Giust. civ., 2012, pag. 411 ss.

Sull'evoluzione della disciplina dell'anatocismo bancario: V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, I contratti, 2016, 705 ss.

In generale sull'usura: G.L. CARRIERO, *credito, interessi, usura: tra contratto e mercato*, Banca Borsa Titoli di Credito, 2016, pag. 93 ss.;

Sul tema dell'usura sopravvenuta: S. PAGLIANTINI, *L'usurarietà sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto?* e G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta* in Il Corriere giuridico, 12/2017.

Su usura e interessi moratori: U. SALANITRO, *usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, Banca Borsa Titoli di Credito, 2015, pag. 740 ss.